



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Sesta civile *Ufficio esecuzioni immobiliari*

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

1. Predisposizione degli adempimenti preliminari

- 1.1. Va subito annotato il numero di r.g.e. della procedura, nonché il nominativo del primo pignorante e del debitore.
- 1.2. La prima cosa da verificare è la cernita di tutte le produzioni dei creditori (che non abbiano rinunciato) e la constatazione della presenza, nelle medesime, dei titoli (esecutivi, trattandosi di procedenti o surroganti) giustificativi delle rispettive ragioni creditorie, in originale o copia autentica, nonché (per il procedente) del precetto notificato in originale.
- 1.3. Deve poi indicarsi l'udienza a cui fare riferimento per valutare se un intervento sia o meno tempestivo: apparendo preferibile identificarla con quella in cui, all'esito del deposito della relazione di consulenza tecnica di ufficio, sia stata per la prima volta disposta la vendita di almeno uno dei beni staggiti, con la determinazione delle relative modalità.
- 1.4. Deve poi indicarsi l'udienza di vendita dei beni; in caso di vendite seguite in date diverse, in detta cella può essere inserito il solo dato dell'ultima, ma le diverse date vanno tenute in conto per lo sviluppo dei conteggi.
- 1.5. Va poi attentamente indicata l'entità della massa attiva.
- 1.6. In caso di pluralità di debitori, vanno formate distinte masse attive, corrispondenti all'equivalente in denaro dei beni di ciascun debitore; ed in tal caso il file non funziona se non come supporto di calcoli, da trascrivere poi separatamente su documenti separati, da confezionare di volta in volta a cura del predisponente.
- 1.7. Si procede, per ciascuna massa attiva – o, se necessario, per ogni bene – a ricapitolare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie o altri privilegi, quali risultanti dal decreto di trasferimento o comunque dagli atti.
- 1.8. Si provvede a verificare, per ciascuna massa attiva, quali siano i creditori che utilmente concorrono. In particolare, vanno indicate, per ciascuna ragione di credito (da identificarsi – per gli interventori – con riferimento all'elenco degli interventi e, in caso di più procedure riunite, anche ad ognuna di queste):
 - 1.8.1. l'ammissibilità o meno per presenza o assenza di titoli in originale o copia autentica
 - 1.8.2. la tempestività o la tardività, con i motivi della scelta al riguardo
 - 1.8.3. la sussistenza o meno di ragioni di privilegio, con la loro descrizione (e tenendo presente che vanno escluse le ragioni di privilegio per le quali non vi sia prova, con documenti in originale, nel corso della procedura, ovvero per le quali non vi sia prova certa della sussistenza dei presupposti per l'operatività del privilegio: basti pensare, per questi ultimi, ai privilegi fiscali, da escludersi in carenza di prova certa della riferibilità del credito di imposta proprio al reddito derivante dal bene immobile oggetto di esecuzione).

2. Calcolo delle singole ragioni creditorie.

- 2.1. Per ciascuna ragione creditoria deve calcolarsi l'entità al momento della predisposizione del progetto di distribuzione (o alla data successiva presumibile per il pagamento delle somme da esso previste).
- 2.2. Al riguardo, vanno inseriti in apposite tabelle di riepilogo e successivamente i seguenti dati:

- 2.2.1. il nominativo del creditore
- 2.2.2. la qualità (se procedente o interventore)
- 2.2.3. il numero di r.g.e. della procedura in cui egli ha azionato le sue ragioni
- 2.2.4. eventuali note sull'ammissibilità
- 2.2.5. la descrizione del titolo di prelazione
- 2.2.6. la classe di prelazione (iniziando da 1 per quella con privilegio poziore e via via discendendo)
- 2.2.7. l'entità del precettato (o della somma indicata nell'atto di intervento)
- 2.2.8. l'entità della sorta capitale
- 2.2.9. il tasso da applicare (tenendo presente che è quello che risulta dal titolo e che, in caso di azionamento di cambiali o altri titoli astratti, esso è sempre quello legale)
- 2.2.10. il dies a quo ovvero la decorrenza degli interessi (di norma, il giorno successivo al precetto o all'atto di intervento, ovvero la diversa data per esteso indicata nell'uno o nell'altro)
- 2.2.11. il dies ad quem, ovvero la data finale di spettanza
- 2.2.12. l'entità dei diritti (di norma, richiedendoli a questo giudice)
- 2.2.13. l'entità degli onorari (regolandosi come sub 2.2.12)
- 2.2.14. l'entità delle borsuali sostenute
- 2.2.15. l'entità delle eventuali borsuali successive o prevedibili
- 2.2.16. la spettanza o meno della maggiorazione del 10% su diritti e onorari (a seconda che essa sia stata o meno chiesta dall'avvocato dell'interessato)
- 2.2.17. gli eventuali pagamenti intercorsi
- 2.3. Separatamente, con annotazione a parte, occorre calcolare, se necessario, la quota di credito in privilegio (ad esempio, per le ipoteche, ai sensi dell'art. 2855 cpv. cod. civ.) e la quota di credito in chirografo.
- 2.4. Occorre predisporre poi un riporto dei dati di ciascuna ragione di credito in un foglio di riepilogo.

3. Ripartizione delle singole masse attive.

- 3.1. Bisogna prima di ogni altra cosa calcolare le prededuzioni: per tali intendendosi le borsuali, ma anche i diritti e gli onorari (con relativi accessori: IVA e CAP, eventuale maggiorazione del 10%) sostenute dal procedente (o dai procedenti) o dall'eventuale surrogante.
- 3.2. Deve poi operarsi il riepilogo delle classi di prelazione spettanti ai singoli creditori, inserendo i relativi nominativi, gli importi – interni a ciascuna ragione di credito – e il numero della classe.
- 3.3. Si procede, a questo punto, ad un quadro di riepilogo, specificando – per ciascuna ragione di credito – la quota in prededuzione, quella in prima fascia (cioè quella con la classe di privilegio poziore), quella in seconda fascia e quella in terza fascia (cioè quelle con le classi di privilegio via via meno importanti).
- 3.4. Si procede poi alle seguenti operazioni:
 - 3.4.1. operare il coacervo delle prededuzioni: se il totale non supera la massa attiva, attribuire per intero ai singoli aventi diritto le somme a tale titolo spettanti a ciascuno; se il totale invece supera la massa attiva, ripartire quest'ultima in proporzione ai singoli aventi diritto alle prededuzioni;
 - 3.4.2. calcolare quanto residua della massa attiva; se esiste un residuo, su di esso operare il coacervo delle ragioni creditorie di prima fascia; se il totale non supera la massa attiva residua, attribuire per intero ai singoli aventi diritto le somme a tale titolo spettanti a ciascuno; se il totale invece supera la massa attiva residua, ripartire quest'ultima in proporzione ai singoli aventi diritto ai crediti od alle quote di credito in prima fascia;
 - 3.4.3. calcolare quanto residua della massa attiva; se esiste un residuo, su di esso operare il coacervo delle ragioni creditorie di seconda fascia; se il totale non supera la massa attiva residua, attribuire per intero ai singoli aventi diritto le somme a tale titolo spettanti a ciascuno; se il totale invece supera la massa attiva residua, ripartire quest'ultima in proporzione ai singoli aventi diritto ai crediti od alle quote di credito in seconda fascia;
 - 3.4.4. calcolare quanto residua della massa attiva; se esiste un residuo, su di esso operare il coacervo delle ragioni creditorie di terza fascia; se il totale non supera la massa attiva residua, attribuire per intero ai singoli aventi diritto le somme a tale titolo spettanti a ciascuno; se il totale invece supera la massa

attiva residua, ripartire quest'ultima in proporzione ai singoli aventi diritto ai crediti od alle quote di credito in terza fascia.

- 3.5. Alla fine occorre predisporre un quadro di riepilogo, per ciascuna ragione di credito, evidenziando il totale spettante, quanto in concreto assegnabile e la conseguente in capienza.
- 3.6. In caso di più masse attive, occorrerà rapportare ogni operazione di cui sopra a ciascuna di esse, poi però compiendo ogni opportuna operazione di coordinamento e di riepilogo finale.
- 3.7. In tutti i casi, occorrerà verificare che la somma di quanto si propone in distribuzione corrisponda esattamente alla massa attiva, con riepilogo di tutte le somme attribuite a ciascun creditore od altro soggetto, a pareggio appunto della massa attiva lorda.

Il Giudice dell'esecuzione